

# VENDERE PRODOTTI COSMETICI IN UK DAL 1° GENNAIO 2021



---

20  
20 NOVEMBRE

## **LONDON**

**Italian Trade Commission**

**Trade Promotion Section of the Italian Embassy**

**Sackville House, 40 Piccadilly**

**W1J 0DR , LONDRA**

**☎ +44 20 7292 3910**

**✉ +44 20 7292 3911**

**✉ [londra@ice.it](mailto:londra@ice.it)**

## **HELP DESK BREXIT**

**✉ [brexit@ice.it](mailto:brexit@ice.it)**

**Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE**

**Ufficio di Londra | Desk Brexit**

*a cura di Luca Cordelli*

*supervisione di Gabriella Migliore*

## **Layout grafico e impaginazione**

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene

Caterina Luca | Nucleo Grafica

© Gulnara Hadeeva, Iuliia Kryvko | [www.123rf.com](http://www.123rf.com)

# VENDERE PRODOTTI COSMETICI IN UK DAL 1° GENNAIO 2021

Le regole che attualmente governano l'importazione e la vendita di prodotti cosmetici in Regno Unito sono in gran parte derivate dalle norme comunitarie. Per evitare che l'uscita ufficiale del Regno Unito dall'Unione Europea, che avverrà il 31 dicembre 2020, crei problemi alle imprese nel riadattarsi a un nuovo sistema giuridico, la policy generale del governo britannico è quella di mantenere la legislazione europea incorporata nel corpo di legge inglese come "retained EU law" fino a quando non sarà eventualmente modificata o abrogata in futuro.

Nonostante questa policy generale, il governo ha già approvato alcune modifiche che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021. Si tratta quasi interamente di modifiche geografiche, che semplicemente limitano lo scopo delle Regulations in vigore al Regno Unito invece che all'ambito internazionale Europeo.

Riportiamo di seguito alcune modifiche di maggior rilievo che avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2021. In particolare, gli articoli 4 e 13 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 verranno modificati dalle Product Safety and Metrology etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 come segue.



## A) RESPONSIBLE PERSON (ART. 4)

Per poter essere venduto sul mercato inglese, un prodotto cosmetico deve avere una *responsible person* di riferimento stabilita in Regno Unito. Se il cliente intende vendere cosmetici anche in UE, dovrà nominare un'altra *responsible person* con base in UE. Viene dunque a mancare il mutuo riconoscimento della *responsible person* tra Regno Unito e UE.

In Regno Unito, la *responsible person* può essere:

### 1. Il manufacturer

Il produttore di cosmetici può essere la *responsible person* per i propri prodotti se è stabilito in Regno Unito e se dopo la produzione, ma prima della vendita, i prodotti non sono esportati e poi re-importati in Regno Unito.

### 2. L'importer

Nel caso in cui i prodotti UE vengano importati in Regno Unito dopo la produzione, la persona che esegue l'importazione, può essere la *responsible person* se è stabilita in Regno Unito.

### 3. Una terza persona nominata

Ai punti 1 e 2 il produttore e l'importatore possono comunque scegliere di nominare (per iscritto) un'altra persona come *responsible person*, purché questa persona sia stabilita in Regno Unito e accetti (sempre per iscritto) l'incarico.

Se invece il produttore è stabilito in un altro paese e i cosmetici sono prodotti in Regno Unito e non vengono esportati e re-importati in Regno Unito prima della vendita, allora il produttore è tenuto a nominare una persona stabilita in Regno Unito come *responsible person* (e questa persona dovrà accettare l'incarico) per poter vendere cosmetici in Regno Unito.

### 4. Il distributor

Un distributore sarà la *responsible person* nei confronti di quei prodotti che vengono venduti con il suo nome o trademark (caso di private label – il cosmetico prodotto in Italia, viene venduto con trademark del distributore in UK), oppure nel caso in cui modifichi prodotti già presenti sul mercato.

## B) NOTIFICATION (ART. 13)

*Prima di mettere un cosmetico sul mercato, la responsible person deve comunicare al Secretary of State alcune informazioni sul prodotto.*

Queste informazioni sono per lo più simili a quelle che vanno notificate alla Commissione Europea nell'abito della normativa europea pre-Brexit, e includono in generale la categoria di cosmetico, il nome del prodotto e della responsible person, l'indirizzo dove trovare i file sul prodotto, i contatti di una persona fisica in caso di urgenza, alcuni dettagli sulle sostanze chimiche presenti nel prodotto (per esempio la presenza di nanomateriali) e la formulazione del prodotto al fine di permettere un adeguato intervento medico quando necessario.

La notifica al Secretary of State include anche dettagli sul packaging e le etichette e, in alcuni casi, la fotografia.

**Queste disposizioni varranno anche nel caso di prodotti che sono già stati messi sul mercato in Regno Unito o in UE nel rispetto dell'art. 13 nella sua forma pre-Brexit.**

La persona responsabile dovrà quindi comunicare anche per lo stock esistente al 31/12 tutte le informazioni richieste?

Da un lato la legge stabilisce che, qualora vi sia intenzione di mantenere quei prodotti sul mercato anche dopo il 31 dicembre 2020, la responsible person deve comunicare tutte le informazioni anche per i prodotti esistenti.

In una circolare (documento con valore giuridico secondario rispetto alla legge richiamata), dell'Office for Product Safety and Standards, è stato poi specificato che qualora i prodotti siano già esistenti nel mercato UK, la Responsible person abbia 90 giorni dall'"exit" (quindi fino al 31 marzo 2021) per effettuare il filing.

Mentre per i nuovi prodotti (quelli che non erano già stati registrati nel sistema europeo), la notifica va fatta prima dell'immissione sul mercato.

Si auspica possa esserci una certa flessibilità da parte delle autorità di controllo, in vista della enorme mole di lavoro e

delle difficoltà che tutti dovranno affrontare da gennaio 2021. È bene comunque prepararsi per l'imminente incombenze con i file pronti per l'archiviazione delle informazioni nel formato richiesto dal governo inglese (.xml file format).

**C'è però un'agevolazione:** la *responsible person* può soddisfare questo nuovo art. 13 fornendo al Secretary of State prima della fine del periodo di transizione, quindi prima della fine dell'anno corrente, tutte le informazioni richieste eccetto i dettagli sulle sostanze chimiche presenti nel prodotto, specificando anche che il prodotto era già stato messo sul mercato nel rispetto nella normativa europea pre-Brexit.

Il Secretary of State ha comunque la possibilità di richiedere alla *responsible person* anche i dettagli sulle sostanze chimiche presenti nel prodotto qualora lo ritenesse necessario.

L'art. 13 richiede che la comunicazione al Secretary of State delle informazioni sopra riportate sia effettuata "by electronic means" (con mezzi elettronici). Al momento non ci sono precisazioni in merito, tuttavia l'aspettativa del settore è che nelle prossime settimane il Regno Unito introduca un database nazionale sul quale effettuare la comunicazione al Secretary of State.





---

ita-london-italian-trade-agency 

@ITALondon\_ 

@italondon\_ 

Italian Trade Agency 

[www.ice.it](http://www.ice.it)

[www.export.gov.it](http://www.export.gov.it)

[www.ice.it/it/mercati/regno-unito](http://www.ice.it/it/mercati/regno-unito)